



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Decreto ministeriale recante criteri e modalità di riparto del Fondo per lo sviluppo delle colture delle piante aromatiche e officinali biologiche.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii, ed in particolare l’articolo 12, che stabilisce che “*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 “*relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e ss.mm.ii. e pertinenti regolamenti delegati ed esecutivi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 250 del 25 ottobre 2022, con cui l’On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare l’art. 3 con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il decreto del 24 novembre 2022, recante “*Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D’Eramo*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 18 del 23 gennaio 2023, con il quale il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha delegato al Sottosegretario di Stato Sig. Luigi D’Eramo, tra l’altro, le funzioni inerenti all’agricoltura biologica e la firma dei relativi atti e provvedimenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 6 dicembre 2023, concernente “*Riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74*”, in vigore dal 21 dicembre 2023;

VISTO il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 recante “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari*”;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

VISTA la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” ed in particolare l’articolo 1, comma 865, che, al fine di promuovere lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il “Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche” con una dotazione finanziaria di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

VISTO altresì l’articolo 1, comma 866, della citata legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che stabilisce che con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui all’articolo 1, comma 865, della medesima legge;

PRESO ATTO che la gestione del “Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche” è di pertinenza del Centro di responsabilità 3 “Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica” capitolo di spesa 7057 p.g. 1 del bilancio di questo Ministero, quale esercizio finanziario 2024;

ATTESO che il Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici 2024-2026, adottato con D.M. 20 dicembre 2023, n. 696735, stabilisce che la ricerca e l’innovazione costituiscono una delle direttrici da seguire al fine di implementare un modello di agricoltura biologica che sia più produttivo e, al contempo, più sostenibile;

RILEVATO che l’adozione di tecnologie avanzate e l’innovazione nel settore agricolo sono essenziali per lo sviluppo dell’agricoltura e in particolare della produzione biologica;

CONSIDERATO che l’applicazione del metodo biologico e di tecniche produttive innovative nella filiera delle piante aromatiche e officinali può contribuire in modo significativo ad elevare l’intrinseco valore aggiunto di tale filiera;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere al finanziamento di progetti di ricerca nel settore delle piante aromatiche e officinali biologiche;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 giugno 2024;

D E C R E T A

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce i criteri di riparto del Fondo istituito dall’art.1, comma 865, legge del 30 dicembre 2021, n. 234, a sostegno delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche.
2. Le risorse disponibili sono pari ad euro 1.500.000,00 e sono allocate sul capitolo 7057 p.g. 1 “Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche”.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Articolo 2

(Tipologia di progetti)

1. I progetti di ricerca nel settore delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche e le relative attività da finanziare devono tener conto delle esigenze delle imprese agricole e agroindustriali e, nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) 2018/848, riguardare:
 - a) nuove tecniche di produzione;
 - b) modelli di produzione innovativi ed ecosostenibili;
 - c) valorizzazione dell'innovazione tecnologica;
 - d) sostenibilità ambientale e conservazione delle risorse.
2. Possono essere altresì finanziati progetti volti ad introdurre sistemi innovativi di semplificazione per migliorare le funzionalità del sistema.

Articolo 3

(Soggetti proponenti)

1. I progetti di ricerca di cui all'art. 2 possono essere presentati da Enti pubblici di ricerca e dalle Università degli studi statali e non statali.

Articolo 4

(Riparto e selezione dei progetti finanziabili)

1. I soggetti proponenti di cui all'articolo 3, sono selezionati secondo procedure comparative per l'erogazione di contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I progetti sono valutati secondo i seguenti criteri generali:
 - a) rispondenza e chiarezza degli obiettivi;
 - b) qualità scientifica del progetto e grado di innovazione;
 - c) trasferibilità e ricadute applicative dei risultati attesi;
 - d) competenza ed esperienza tecnica scientifica in ricerche applicate in agricoltura biologica della compagine progettuale;
 - e) competenza gestionale ed amministrativa del proponente e dei partecipanti, anche in relazione alle modalità di monitoraggio interno al progetto e alla verificabilità dei risultati;
 - f) coerenza con quanto richiesto dall'Amministrazione;
 - g) rilevanza ai fini del supporto normativo e gestionale di competenza del settore specifico;
 - h) valutazione di impatto tecnico-scientifico ed economico con particolare riferimento all'attenzione rivolta agli utenti/fruitori/beneficiari e alla trasferibilità dei risultati al mondo



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

produttivo;

- i) ulteriori criteri di valutazione specifici indicati nei relativi avvisi pubblici.

Articolo 5

(Tipologia di spese)

1. Le spese devono essere direttamente riconducibili all'iniziativa oggetto della richiesta di contributo.

Articolo 6

(Valutazione progetti)

1. Il Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, cura l'istruttoria e la valutazione dei progetti presentati secondo le modalità previste dall'articolo 4 del presente decreto.
2. I risultati, anche parziali, dei progetti di ricerca sono di proprietà del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Tali risultati saranno resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – www.politicheagricole.it - e sul sito del Sistema d'Informazione Nazionale dell'Agricoltura Biologica - www.sinab.it.

Articolo 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Articolo 8

(Disposizioni generali)

1. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Per delega
Il Sottosegretario di Stato
Luigi D'Eramo
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)